

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

7.2019

Maggio

Importanti novità sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO	2
3. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO PER LE IMPRESE	3
4. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO PER ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ONLUS E COOPERATIVE SOCIALI	3

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

In tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche, il comma 125 dell'art. 1 L. 124/2017 aveva introdotto l'obbligo per le imprese di indicare nella nota integrativa al bilancio "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque **vantaggi economici di qualunque genere** dalle Pubbliche Amministrazioni" e che "l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi".

Tale previsione aveva mostrato evidenti criticità, apparendo omnicomprensiva (l'espressione "vantaggi economici di ogni qualunque genere" era di per sé idonea a ricomprendere anche i corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni) e fortemente sanzionatoria.

L'art. 35 DL. 34/2019 ("Decreto Crescita") ha riscritto tale disciplina, ridefinendone i confini di applicazione e l'impianto sanzionatorio.

Agli adempimenti qui in discussione sono tenute le Imprese, le Associazioni, le Fondazioni, le ONLUS e le Cooperative Sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al DL 286/1998. La nuova formulazione disciplina separatamente le due categorie di soggetti obbligati.

2. OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO

Sono oggetto degli obblighi di trasparenza le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e **privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati** dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dai soggetti di cui all'art. 2-bis DL 33/2013 a partire dall'esercizio finanziario 2018.

È stato quindi innanzitutto precisato che sono esclusi i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e le attribuzioni a titolo di corrispettivi per prestazioni svolte, retribuzioni per incarichi ricevuti o a titolo di risarcimento.

La nuova formulazione, inoltre, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate" indica l'applicazione di un principio di cassa per le attribuzioni in denaro, mentre per il vantaggio in natura è da identificarsi l'esercizio nel quale il vantaggio è fruito.

La sanzione per la mancata osservazione degli obblighi è pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 Euro: solo qualora l'inosservanza perduri oppure il pagamento della stazione non avvenga nel termine fissato, si applicherà la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi. È fissato dal 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale l'inosservanza degli obblighi comporterà l'applicazione delle sanzioni.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 c. 2 DL 165/2001 per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Circolare Informativa per i Clienti

3. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO PER LE IMPRESE

Per le imprese le informazioni rilevanti ai fini di ottemperare all'adempimento sono pubblicate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (Bilancio d'esercizio 2018, depositato nel 2019).

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis e i soggetti che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, le informazioni rilevanti ai fini di ottemperare all'adempimento sono pubblicate sui propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno (30 giugno 2019 per le attribuzioni ricevute nel 2018). Anche se ciò potrebbe comportare un onere amministrativo in apparenza eccessivo per le realtà di ridotte dimensioni, la nuova formulazione sembra quindi imporre l'obbligo di informativa **anche alle imprese non tenute alla redazione e al deposito del bilancio**.

4. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO PER ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ONLUS E COOPERATIVE SOCIALI

Per tali soggetti le informazioni rilevanti ai fini di ottemperare all'adempimento sono pubblicate sui siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno (30 giugno 2019 per le attribuzioni ricevute nel 2018).

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.